



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

DECRETO n. 42 del 12.05.2015

Oggetto: Art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e ss.mm.ii. Accreditamento Istituzionale definitivo per attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno per le strutture sanitarie dell'A.S.L. di Benevento. Il Integrazione DCA n. 130 del 31.10.2014.

PREMESSO:

- a. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222;
- b. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 il nuovo Presidente pro-tempore della Regione Campania è stato nominato commissario ad acta per il piano di rientro con il compito di proseguire nell'attuazione del Piano stesso secondo i programmi operativi predisposti dal commissario medesimo ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 88 della legge n. 191 del 2009;
- c. che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 il Governo ha nominato il dott. Mario Morlacco ed il dott. Achille Coppola sub-commissari ad acta, con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per la prosecuzione dell'attuazione del Piano di rientro;
- d. che a seguito delle dimissioni rassegnate in data 22 febbraio 2012 dal sub-commissario Achille Coppola, con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 i compiti relativi alla predisposizione degli acta per la prosecuzione dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario sono riuniti nella persona del sub-commissario Mario Morlacco;
- e. che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2013 il Prof. Ettore Cinque è stato nominato quale sub-commissario, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, con riferimento a diverse azioni ed interventi, tra cui la conclusione delle procedure di accreditamento degli erogatori;

RICHIAMATO il decreto commissariale n. 130 del 31.10.2014, con il quale è stato disposto l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture eroganti attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo dell'A.S.L. di Benevento, stabilendo, tra l'altro:

- a. di rinviare le determinazioni in ordine alle istanze presentate dalle seguenti strutture, all'esito di ulteriori approfondimenti sui rapporti pregressi sussistenti tra le Case di Cura e l'A.S.L.:
 - Casa di Cura Privata Villa Margherita s.r.l. – istanza ST02861
 - CMR - Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione SpA – istanza ST04274;
 - GE.P.O.S. S.r.l. - istanza ST04117;

RILEVATO che in ordine alla Casa di Cura GE.P.O.S. S.r.l. è stato disposto l'accreditamento istituzionale con decreto commissariale n. 151 del 24.12.2014;

RAVVISATA la esigenza di assumere determinazioni in ordine alla Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. e del Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione – CMR S.p.A. alla luce di ulteriori approfondimenti condotti anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali che stanno emergendo per



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

analoghe fattispecie;

VISTE:

- a. la nota di prot. n. 438 del 2.1.2015 con la quale il Direttore Generale f.f. dell'A.S.L. di Benevento ha comunicato l'esito degli approfondimenti condotti per la Casa di Cura Privata Villa Margherita S.r.l. esplicitando il percorso relativo ai precedenti rapporti intercorsi con la struttura, dal quale si rileva il rapporto contrattuale ex art. 8-quinquies del D.L.vo 502/1992 - instaurato precedentemente al 1°luglio 2007 - per le attività di cui si chiede l'accreditamento e per le quali l'A.S.L. medesima ha accertato il possesso delle condizioni e dei requisiti con deliberazione n. 3 del 3.1.2014, come da seguente configurazione:

Cod. Disc.	Descrizione	P.L. Totale	Di cui a ciclo diurno
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	105	0
60	Lungodegenza	30	0
	TOTALE P.L.	135	

- b. la nota di prot. n. 439 del 2.1.2015 della medesima A.S.L. dal quale si rileva che la struttura C.M.R. S.p.a. ha intrattenuto rapporti contrattuali ex art. 8-quinquies del D.L.vo 502/1992 - instaurati precedentemente al 1°luglio 2007 - per le attività di cui si chiede l'accreditamento e per le quali l'A.S.L. medesima ha accertato il possesso delle condizioni e dei requisiti con deliberazione n. 2 del 3.1.2014, con la seguente configurazione:

Cod. Disc.	Descrizione	P.L. Totale	Di cui a ciclo diurno
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	26	0
	TOTALE P.L.	26	

RILEVATO:

- a. che l'art. 1, comma 796, della legge n.296/2006, tra l'altro, così dispone:
lett. s): *a decorrere dal 1° gennaio 2008 cessano i **transitori accreditamenti** delle strutture private già convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da **accreditamenti provvisori** o **definitivi** disposti ai sensi dell'art. 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;*
lett. t): *le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2010 cessino gli **accreditamenti provvisori** delle strutture private, di cui all'art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater comma 1 del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;*
lett. u): *"le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Omissis. Per le regioni impegnate nei piani di rientro ..., le date del 1° gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1°luglio 2007 ... omis sis"*
b. da ultimo, il comma 1-bis dell'art. 7, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, nel testo integrato dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 ha così modificato l'originaria previsione di cui alla lett. t)



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

dell'art. 1, comma 796, della legge n. 296/2006:

“ lett. t. le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992. Omissis ...”.

- c. Che, corrispondentemente, l'art. 1, comma 237-quater della L.R. n. 4/2011 e s.m.i. così dispone:
“*Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accREDITAMENTO delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1°lugli o 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accREDITAMENTO delle strutture o attività di nuova realizzazione. Omissis*”;
- d. che, dal quadro normativo delineato, si rileva che rientrano nella prima fase dell'accREDITAMENTO istituzionale le strutture provvisoriamente accreditate o perché già transitoriamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della L. 724/1994 o perché provvisoriamente accreditate ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, del D.L.vo n. 502/1992, purché alla data del 1°luglio 2007;

RITENUTO, pertanto di dover disporre l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle suddette strutture sanitarie ad integrazione del decreto commissariale n. 130 del 31.12.2014;

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

DECRETA

1. ad integrazione del decreto commissariale n. 130 del 31.10.2014 è disposto l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle seguenti strutture sanitarie dell'A.S.L. di Benevento eroganti attività in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno:

Casa di Cura Privata Villa Margherita s.r.l.

Casa di Cura Privata Villa Margherita s.r.l. – P. IVA: 03272190244 – Sede Operativa: Contrada Piano Cappelle, n. 55 – Benevento – Classe di qualità: 3

Cod. Disc.	Descrizione	P.L. Totale	Di cui a ciclo diurno
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	105	0
60	Lungodegenza	30	0
	TOTALE P.L.	135	



Regione Campania
Il Presidente

*Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 23/4/2010)*

CMR - Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione SpA

CMR - Centro Medico di Diagnostica e Riabilitazione S.p.A. – P.Iva: 00735260622 – Sede Operativa: Via Pennino, Trav. Mustilli – S. Agata de' Goti – Classe di qualità: 3

Cod. Disc.	Descrizione	P.L. Totale	Di cui a ciclo diurno
56	Recupero e Riabilitazione Funzionale	26	0
	TOTALE P.L.	26	

2. di stabilire che l'accreditamento di cui al punto 1 decorre dalla data di adozione del presente DCA
3. di confermare in ogni altra parte il citato decreto commissariale n.130/2014 anche in ordine alla verifica della compatibilità dei disposti accreditamenti con i fabbisogni in corso di rideterminazione alla luce dell'adeguamento del piano ospedaliero di cui al DCA n. 49/2010 agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera ex art. 15, comma 3, lett. c) del D.L. 6/7/2012, n. 95, convertito dalla legge 7/8/2012, n. 135, già approvati in Conferenza Permanente ed in corso di adozione con decreto ministeriale;
4. di trasmettere copia del presente decreto all'ASL di Benevento per i provvedimenti di rispettiva competenza e per la notifica alle Strutture interessate;
5. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio sanitario regionale per quanto di competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Il Capo Dipartimento della Salute
e delle Risorse Naturali
Prof. Ferdinando Romano

Si esprime parere favorevole
Il Sub Commissario
Prof. Ettore Cinque

Il Direttore Generale della Tutela della Salute e C.S.S.
Dott. Mario Vasco

Il Funzionario P.O.
Avv. Lucio Podda

Il Commissario ad Acta
Stefano Caldoro